

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI SPERA



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2014

NORME DI ATTUAZIONE

adozione definitiva

a seguito della comunicazione dd.29.09.2015
(prot.S013-2015/494974 (prat.2094)/18.2.2)

REDATTO DA:

ARCH. GIORGIO PEDROTTI



ottobre 2015

INDICE

TITOLO PRIMO - OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG.....	5
Articolo 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG.....	5
Articolo 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG.....	5
Articolo 3 - OPERATIVITA' DEL PRG.....	6
Articolo 3 bis – INVARIANTI.....	6
TITOLO SECONDO - NORME GENERALI E COMPETENZE.....	7
Articolo 4 - APPLICAZIONE DEL PRG.....	7
Articolo 4bis - DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE. (stralciato).....	8
Articolo 5 - CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE.....	9
Articolo 6 - COMPITI COMPrensoriali E COMUNALI NELLA GESTIONE DEL PRG.....	9
TITOLO TERZO - NORME PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO	10
Articolo 7 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA.....	10
Articolo 8 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA.....	10
8.1 - ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	11
8.2 - VINCOLI DI TUTELA DEI POZZI E DELLE SORGENTI.....	11
8.3 - CAVE.....	11
8.4 - INQUINAMENTO ACUSTICO.....	12
Articolo 9 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA STORICO-ARTISTICA E AMBIENTALE.....	12
9.1 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE.....	12
9.2 - AREE DI RECUPERO AMBIENTALE.....	12
9.3 - AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI, DEI TORRENTI, DEI FIUMI E DELLE ZONE UMIDE.....	12
9.4 - AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA.....	13
9.5 - ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE DENOMINATA "LAGORAI".....	14
9.6 - BIOTOPi MERITEVOLI DI PROTEZIONE (stralciato).....	14
9.7 - MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE.....	15
9.8 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE.....	15
9.9 - AREE DI PROTEZIONE CIMITERIALE.....	17
Articolo 10 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO-INFRASTRUTTURALE.....	17
Articolo 11 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI.....	18
Articolo 12 - NORME GENERALI SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'.....	19
Articolo 13 - AREE AGRICOLE.....	19
Articolo 14 - AREE AGRICOLE DI PREGIO.....	22
Articolo 15 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA.....	22
Articolo 16 - AREE A PRATO E PASCOLO.....	23
Articolo 17 - AREE A BOSCO.....	24
Articolo 18 - AREE IMPRODUTTIVE.....	24
Articolo 18bis - EX DISCARICHE.....	24
TITOLO QUARTO - PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE	26
CAPITOLO PRIMO - NORME PER I TESSUTI URBANI DI ANTICA E RECENTE FORMAZIONE.....	26
Articolo 19 - PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	26
Articolo 20 - TESSUTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE (stralciato).....	26
Articolo 21 - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.....	26
Articolo 22 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.....	27
Articolo 23 - ANNESSI RESIDENZIALI.....	27
Articolo 24 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DI INSEDIAMENTI STORICI.....	28
Articolo 25 - AREE A VERDE PRIVATO.....	28
CAPITOLO SECONDO - NORME PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO	29
Articolo 26 - NORME GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	29
CAPITOLO TERZO - NORME PER I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI	30
Articolo 27 - SERVIZI PUBBLICI.....	30
Articolo 28 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER PUBBLICI SERVIZI IN TESSUTO URBANO (stralciato).....	30
Articolo 29 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO (stralciato).....	30
29.1 - AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE.....	30
29.2 - AREE PER PARCHI URBANI.....	30
29.3 - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI.....	31
29.4 - AREE DI SERVIZIO STRADALE.....	31
29.5 - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE AL COPERTO.....	31
Articolo 30 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI (stralciato).....	31
CAPITOLO QUARTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	32
Articolo 31 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA MANTENERE.....	32

Articolo 32 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA TRASFERIRE	32
Articolo 33 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE PROVINCIALE (stralciato).....	32
Articolo 34 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE.....	32
Articolo 35 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE PROVINCIALE (stralciato)	33
Articolo 36 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE COMPrensoriaLE E LOCALE (stralciato)	33
Articolo 37 - REGOLAMENTAZIONE UNITARIA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO (stralciato).....	33
CAPITOLO QUINTO - NORME PER IL CENTRO ATTREZZATO COMMERCIALE-DIREZIONALE.....	33
Articolo 38 - GENERALITA' (stralciato)	33
Articolo 39 - PIANO GENERALE DI ZONA (stralciato).....	33
CAPITOLO SESTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI	34
Articolo 40 - ZONE RESIDENZIALI TURISTICHE (stralciato)	34
Articolo 41 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE.....	34
41.1 - aree per attività alberghiere	34
41.2 - aree per istituti turistico-ricettivi	34
41.3 - Aree per campeggi (stralciato)	34
Articolo 42 - AREE SCIABILI E SISTEMI PISTE-IMPIANTI (stralciato)	34
Articolo 43 - RIFUGI.....	34
Articolo 44 - PERCORSI TURISTICI.....	34
TITOLO QUINTO - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE	35
Articolo 45 - STRADE	35
Articolo 46 - FERROVIE (stralciato)	37
Articolo 47 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.....	37
TITOLO SESTO - LA GESTIONE DEL PRG.....	38
Articolo 48 - REDAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (stralciato)	38
Articolo 49 - PIANO GENERALE PER L'AMBITO NATURALE DEL LAGORAI	38
TITOLO SETTIMO - NORME FINALI	39
Articolo 50 - RACCORDO TRA PRG E PGTIS.....	39
Articolo 51 - INDICI DI FABBRICAZIONE.	39
Articolo 52 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.	39
Articolo 52 bis - DEFINIZIONE E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE	40
TITOLO OTTAVO - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	41
Art. 1 - Disciplina del settore commerciale	41
Art. 2 - Tipologie commerciali e definizioni.....	41
Art. 3 - Localizzazione delle strutture commerciali.....	41
Art. 4 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario.	42
Art. 5 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli.....	42
Art. 6 - Attività commerciali all'ingrosso	42
Art. 7 - Spazi di parcheggio.....	42
Art. 8 - Altre disposizioni.....	43
Art. 9 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.....	43
Art. 10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima.	43
Art. 11 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.....	43
Art. 12 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare.....	43
Art. 13 - Valutazione di impatto ambientale.....	43
PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (ESTRATTO).....	49
Articolo 22 - DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, PT.2, LETTERA B), L.P.6.11.78 n.44	49
Articolo 27 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI	49

TITOLO PRIMO - OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG**Articolo 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG**

1. Il PRG del Comune di Spera prefigura, in un disegno unitario e coerente, l'assetto auspicabile per il territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire la riqualificazione, la tutela e lo sviluppo del territorio.

2. Operazioni basilari per il conseguimento di detti obiettivi sono:

- a) l'unificazione e l'integrazione tra il **momento** programmatico e il momento urbanistico dell'azione amministrativa ovvero la formazione del programma di sviluppo a partire dalle risorse del territorio (individuazione, tutela e valorizzazione) e l'adeguamento del Piano Urbanistico e delle relative scelte e azioni territoriali, urbanistiche ed edilizie alle indicazioni del programma di sviluppo stesso.
- b) l'approfondimento coerente delle indicazioni generali del PUC, attraverso una lettura integrata e interdisciplinare della montagna, di "tutta" la montagna, senza far distinzione tra la parte ricompresa entro l'ambito del Lagorai e la parte esclusa (territorio, ambiente, economia e insediamenti), tale da soddisfare con una variante specifica le opportune istanze di precisione e dettaglio giustamente poste dal PUC attraverso il vincolo della redazione obbligatoria di un PIANO ATTUATIVO.
- c) il superamento motivato e sostanziato della fase dei "vincoli" per muoversi verso la fase dei "valori", avviando un processo di "tutela/valorizzazione" integrata delle risorse "naturali/culturali" del territorio.

3. Più in dettaglio il PRG definisce:

- a) la riqualificazione di tutto il territorio basata sul riconoscimento e la tutela delle caratteristiche di ogni area o parte omogenea;
- b) la classificazione, il miglioramento e il completamento della viabilità, intesa come rete gerarchizzata (anelli a libero transito e penetrazioni limitate e specializzate) a servizio del territorio montano inteso come area da tutelare attivamente, come bene ambientale e come risorsa economica;
- c) l'individuazione delle aree (ad esempio zone umide), delle linee (ad esempio corsi d'acqua) e dei punti (ad esempio sorgenti e manufatti storici e produttivi) da tutelare;
- d) l'individuazione degli elementi su cui indirizzare le ipotesi di sviluppo (Azienda Sviluppo Montano, Centro di Formazione, ecc.);
- e) la organizzazione della accessibilità compatibile, attraverso un sistema di parcheggi;
- f) il recupero del patrimonio edilizio storico, ivi compresa la ricostruzione dei manufatti crollati;
- g) l'individuazione delle aree produttive miste (primarie, secondarie e terziarie), specializzate (locande), integrate (agritur), ecc.;
- h) individuazione delle aree da bonificare (frane, pascoli, ecc.);
- i) la indicazione delle aree da infrastrutturale (acquedotto, elettrificazione, irrigazione, dotazione di serre);
- l) la connessione interdipendente tra scelte urbanistiche e scelte di programmazione e di intervento.

4. Il PRG si pone come quadro generale di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio comunale, urbanizzato e non urbanizzato.

Articolo 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG

1. Il PRG interessa l'intero territorio comunale e definisce per ogni area, edificata, edificabile e non edificabile, le destinazioni d'uso prescritte o ammesse e i tipi e i modi di intervento; fissa inoltre, per ogni centro abitato, la dimensione della capienza complessiva massima consentita per il decennio di previsione del PRG.

2. Il PRG consta dei seguenti elementi:

Relazione illustrativa e autovalutazione;

Norme di Attuazione.

Tav.01 Spera 1 Sud Sistema insediativo-produttivo 1:2.880

Tav.02 Spera 1 Nord Sistema insediativo-produttivo 1:2.880

Tav.03. Spera 2..... Sistema insediativo-produttivo 1:2.880

Tav.04. Spera 1 Sistema ambientale 1:5.000

Tav.05. Spera 2..... Sistema ambientale 1:5.000

Tav.06. Spera 1 Cartografia PGUAP 1:5.000

Tav.07. Spera 2..... Cartografia PGUAP 1:5.000

Tav.08. Sovrapposizione a carta tecnica PAT 1:10.000

Allegato con Modifiche al Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici

3. Fanno parte integrante del PRG le indicazioni grafiche e normative del PGTIS di cui al successivo articolo 19.
4. La variante attuale al PRG interessa parzialmente anche alcuni limitati aspetti del centro storico. Pertanto le previsioni contenute nell'allegato alla variante denominato "MODIFICHE AL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI" e nelle norme di attuazione del PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI modificate, sostituiscono le corrispondenti previsioni cartografiche e normative dell'originario PGTIS.

Articolo 3 - OPERATIVITA' DEL PRG

1. L'attuazione degli interventi previsti dal PRG avviene a mezzo di:
 - a) dichiarazione di inizio attività o concessione semplice;
 - b) concessione semplice o convenzionata, previa predisposizione ed approvazione di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata;
 - c) preventiva formazione di Piano Attuativo di iniziativa comunale;
2. Fatte salve le specifiche indicazioni derivanti dalle presenti Norme di Attuazione, gli ambiti territoriali dei Piani di Lottizzazione, dei Piani Attuativi sono indicati topograficamente dal PRG.
3. Ove non sia diversamente disposto dalle presenti Norme di Attuazione, per gli edifici ricadenti in zone sottoposte dal **PRG** a Piano di Lottizzazione, Piano Attuativo, fino alla loro approvazione, sono ammesse esclusivamente operazioni di manutenzione e di restauro.

Articolo 3 bis – INVARIANTI

1. Con riferimento all'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono mutevoli di tutela e valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Gli elementi che costituiscono invarianti ai sensi dell'art.8 delle NdA del PUP sono citati al comma 2 del suddetto art.8.
3. Il territorio di Spera è interessato dalla **Zona di Protezione Speciale IT3120161 LAGORAI "parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino in parte esterna al parco"**.

TITOLO SECONDO - NORME GENERALI E COMPETENZE

Articolo 4 - APPLICAZIONE DEL PRG

1. Tutte le trasformazioni di uso e di consistenza degli immobili, delle aree e degli edifici ricadenti sul territorio comunale sono soggette al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche, topografiche e normative contenute nelle quattro serie di tavole di cui al precedente articolo 2 e nelle presenti Norme di Attuazione del PRG.

2. Fra le prescrizioni topografiche e normative che derivano dagli elaborati di cui al precedente articolo 2, prevalgono quelle più restrittive.

3. Le trasformazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere preventivamente autorizzate o concesse, secondo le disposizioni di legge in materia, dal Sindaco del comune interessato, cui spetta la responsabilità della conformità delle opere al PRG e la vigilanza sulla loro attuazione.

4. Qualora le presenti Norme di Attuazione consentano un ampliamento degli edifici esistenti "una tantum", la relativa concessione deve essere annotata su apposito registro. Per ampliamento "una tantum" si intende che, pur essendo lo stesso realizzabile con più interventi, quantitativamente non può essere superato l'ampliamento massimo previsto dalle specifiche norme. Affinché un manufatto edilizio possa essere considerato come edificio esistente è necessario che sia riconoscibile il relativo volume e cioè siano presenti quantomeno le murature perimetrali di altezza fino all'imposta dell'eventuale solaio o del tetto.

5. Per le zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio eccezion fatta che per le aree a parco urbano, ai fini della misurazione dei parametri geometrici, i confini di zona sono considerati come confini di proprietà. Non è ammessa alcuna compensazione di tipologie e di volumi per lotti ricadenti in due zone non omogenee.

6. E' ammessa nel rispetto di tutte le altre norme l'edificazione in aderenza o in appoggio e quindi a distanza zero dal confine, nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, sottoscritto da entrambi confinanti, relativo ad un unico volume edilizio. In ogni zona è ammessa l'edificazione a distanza dai confini inferiore a quella prescritta purché vi sia consenso scritto dei proprietari confinanti che si impegnino a garantire comunque, nel caso di successiva edificazione, il rispetto dei distacchi fra le costruzioni. Il consenso scritto potrà essere manifestato mediante scrittura debitamente intavolata. E' sempre ammessa la costruzione in aderenza.

7. Le opere ed infrastrutture del territorio come ad esempio acquedotti, fognature, impianti irrigui linee elettriche, telefoniche ecc. e relative opere complementari possono essere realizzate in ogni zona anche a prescindere dalla loro specifica previsione nel PRG.

8. In tutti i casi gli edifici esterni al centro storico non soggetti ad una specifica categoria di intervento, sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti alle lettere f) e f)bis del comma 1 dell'art. 77 bis della L.P. 22/91 e s.m. Nel caso di demolizione e ricostruzione è sempre ammesso il recupero del volume preesistente indipendentemente dagli indici di zona, fermo l'obbligo di rispettare nella ricostruzione le distanze preesistenti ovvero quelle previste dalle disposizioni di zona.

9. Nelle zone insediative e/o insediate come centro storico, aree residenziali aree a verde privato eco., o anche in altre zone purché vi sia comunque un edificio residenziale esistente, in funzione dell'obiettivo di aumentare la dotazione di spazi di parcheggio a servizio degli edifici esistenti e, su conforme parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuterà l'inserimento nel contesto urbanistico ed ambientale, nonché l'eventuale disponibilità da parte del relativo proprietario all'arretramento delle costruzioni rispetto al ciglio strada allo scopo dell'allargamento della stessa, è consentita la costruzione di garage coperti secondo le seguenti modalità:

- nel caso di garage previsti all'interno di aree inedificate, la costituzione dovrà essere completamente interrata, fatto salvo la parte relativa all'accesso che comunque dovrà avere una larghezza non superiore a m. 3,00;
- nel caso di garage realizzati totalmente a livello strada, all'interno di rilevati esistenti anche sostenuti da muri, questi dovranno essere ripristinati salvo che per i punti di accesso, onde mantenere la continuità dell'andamento del terreno e delle murature stesse. In tali casi l'altezza del vano così ricavato non dovrà essere maggiore di m. 2,50 ed il solaio di copertura dovrà essere ricoperto con un manto di terra

da inerbirsi. I portoni di accesso dovranno essere preferibilmente in legno e avere una larghezza netta preferibilmente non superiore a m. 3,00.

- in entrambi i casi di cui sopra, è consentita eccezionalmente la sporgenza massima dei manufatti di mt. 1,00, dal profilo del terreno naturale, purché venga ripristinata la copertura con un manto di terra da inerbirsi e ciò sia ritenuto compatibile con le caratteristiche dell'ambiente esistente. Tali volumi emergenti rispetto al profilo del terreno attuale dovranno rispettare la distanza minima dai confini di proprietà, salvo consenso scritto ed intavolato da parte dei relativi proprietari confinanti, e dai fabbricati in conformità a quanto indicato all'art.4bis delle presenti NdA. I garage potranno avere altezza minima interna di mt. 2,20.

10. I volumi interrati rispetto all'andamento naturale del terreno o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, non costituiscono volume urbanistico.

10.bis E' inoltre ammessa in ogni zona, in aggiunta a quanto disposto nelle specifiche norme, la costruzione di volumi interrati rispetto al profilo del terreno attuale i quali non costituiscono volume urbanistico e possono essere realizzati a confine, per una superficie coperta non superiore a mq. .50 in aderenza o posti entro una distanza max. di m.300 dagli edifici esistenti con destinazione residenziale a cui saranno asserviti, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente e purché venga ripristinato l'andamento orografico e siano ricoperti da uno strato di terreno idoneo al mantenimento del verde che trovava consistenza precedentemente. La parte visibile esternamente dovrà essere solo quella strettamente necessaria per le aperture di illuminazione ed accesso.

11. Con esclusione degli edifici appartenenti alla categoria R1, è possibile l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o di energia elettrica anche sulle coperture degli edifici ricadenti in centro storico purché i pannelli siano appoggiati completamente sul manto di copertura, disposti in modo ordinato e compatto, scegliendo possibilmente le falde meno esposte e a condizione che l'eventuale serbatoio sia installato all'interno dell'edificio. Sugli edifici soggetti a restauro non è possibile l'installazione dei pannelli solari.

12. Gli abbaini, qualsiasi sia la tipologia, la zona urbanistica, entro e fuori il centro storico, devono osservare la distanza minima dal confine di mt. 1.50 salvo consenso diverso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, e mt. 3,00 dal fabbricato antistante posto a quota superiore.

Articolo 4bis - DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE. (stralcio)

**SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DIVERSE DESTINAZIONI INSEDIATIVE PREVISTE
DAL PIANO REGOLATORE GENERALE RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
DEL D.M. N. 1444 DEL 1968**

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (secondo il D.M. 1444/1968)	D.M. N. 1444 DEL 1968	P.R.G.
Parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;	A	Centro storico Zone insediamenti masali
Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;	B	Area residenziale di completamento Area a verde privato
Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);	C	Area residenziale di Espansione Zone residenziali turistiche
Parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;	D	Area per insediamenti produttivi
Parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);	E	Area agricola Area prato pascolo Area a bosco
Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.	F	Area cimiteriale Area a servizi pubblici

Articolo 5 - CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE

1. Al fine di una corretta interpretazione delle presenti Norme di Attuazione del **PRG**, chiunque intenda eseguire opere di trasformazione d'uso e di consistenza di un immobile, area o edificio, può preventivamente richiedere al Sindaco del comune interessato che gli sia rilasciato un certificato urbanistico, in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche relative alle particelle catastali pertinenti all'immobile da trasformare.

2. La Giunta Comunale, entro sessanta giorni dall'approvazione del PRG, predispone i modelli operativi per il rilascio del certificato urbanistico.

Articolo 6 - COMPITI COMPRENSORIALI E COMUNALI NELLA GESTIONE DEL PRG

1. Spetta alla Giunta Comunale promuovere tutte le iniziative economiche e culturali atte a stimolare le attività di intervento e di guidarle per la realizzazione degli obiettivi del PRG.

TITOLO TERZO - NORME PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO**Articolo 7 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA**

1. L'intero territorio comprensoriale è soggetto ai seguenti vincoli di salvaguardia:

- a) salvaguardia fisica
- b) salvaguardia storico-artistica e ambientale
- c) salvaguardia tecnologico-infrastrutturale.

Articolo 8 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA.**NORMATIVE RELATIVE ALLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA IN RELAZIONE ALLA VARIANTE AL P.U.P.**


Per gli aspetti geologici la cartografia cui farà riferimento la Variante al P.R.G. del Comune di Spera è costituita dalla cartografia di sintesi geologica presente online sul sito della Provincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it) e dalle relative Norme di Attuazione che disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, in osservanza a:

- L. 2 febbraio 1974, n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Ordinanza n° 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- D.M. 11.03.1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Norme di attuazione del P.U.P. (L.P. 9.11.1987, n. 26 e L.P. 7 agosto 2003, n. 7: "Approvazione della variante 2000 al P.U.P."). Tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di approfondimento delle indagini geognostiche sono funzione della classificazione dell'area di intervento come indicato nella carta di sintesi geologica.;
- Delibera n. 2813 della G.P. del 23 ottobre 2003.

In base a tale normativa il territorio provinciale è stato suddiviso nella Carta di Sintesi Geologica in:

- *aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva – tutela assoluta di pozzi e sorgenti;*
- *aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico;*
- *area critica recuperabile*
- *area con penalità gravi o medie*
- *area con penalità leggere*
- *area soggetta a fenomeni di esondazione*
- *area di rispetto idrogeologico*
- *area di protezione idrogeologica*
- *area a controllo sismico*
- *aree senza penalità geologiche*

La legenda della carta di sintesi geologica è la seguente:



8.1 - ASSETTO IDROGEOLOGICO

1. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta di sintesi geologica provinciale (d G.P. n. 2813 dd. 23.10.2003 e s.m) e del PGUAP.

8.2 - VINCOLI DI TUTELA DEI POZZI E DELLE SORGENTI

1. Per quanto attiene la protezione di pozzi e sorgenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta delle risorse idriche provinciale (d.G.P. n.2248 dd. 05.09.2008 e s.m.)

8.3 - CAVE

1. Il PUC riporta topograficamente le cave individuate nel Piano Provinciale come aree di cava, suscettibili di coltivazione per l'estrazione di sostanze minerali.

2. Tutte le aree di cava ricadono nelle aree a controllo geologico di cui al precedente punto 8.2 del presente articolo, nelle varie disaggregazioni.

3. La normativa di gestione della cave deriva dal Piano Provinciale (legge provinciale 4 marzo 1980, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni; DGP 6 marzo 1987, n° 1620), dal citato punto 8.2 del presente articolo e dal successivo articolo 10.

Le previsioni e le prescrizioni del Piano Provinciale prevalgono, in caso di contrasto, su quelle del PUC.

4. Alla fine della coltivazione, il concessionario della cava è obbligato a consegnare i luoghi dopo adeguate operazioni di recupero ambientale, documentate adeguatamente in sede di rilascio della concessione.

8.4 - INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si riportano gli obblighi previsti dalla Legge quadro n. 447/95, a cui si rinvia per gli approfondimenti. La legge quadro n. 447/95 introduce l'obbligo di allegare, ad ogni domanda per il rilascio di concessioni edilizie, ~~redigere~~ una **valutazione preventiva del clima acustico** per le aree interessate alla realizzazione di tipologie di insediamento indicate al comma 3 dell'art. 8 della suddetta legge, quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'art. 8 della legge quadro, quali strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi ecc. Con l'esito di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli eventuali oneri in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, che saranno individuati in una **documentazione di impatto acustico**, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo II della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

Articolo 9 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA STORICO-ARTISTICA E AMBIENTALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia storico-artistica ed ambientale del territorio le seguenti aree:

- * aree di tutela ambientale
 - * aree di recupero ambientale
 - * aree di protezione dei laghi, dei torrenti, dei fiumi e delle zone umide
 - * zone di interesse archeologico
 - * zona di protezione speciale denominata "Lagorai"
 - * biotopi meritevoli di protezione
 - * aree di protezione cimiteriale
- e i seguenti immobili:
- * manufatti e siti di rilevanza culturale.

2. Ove non diversamente stabilito dalle presenti Norme di Attuazione, sono esclusivamente consentite per gli immobili esistenti in queste aree operazioni di manutenzione e di restauro.

3. Per la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, gli interventi sul territorio devono rispettare le norme di cui al successivo punto 9.8.

9.1 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono state individuate in cartografia le aree di tutela ambientale i cui perimetri sono stati precisati attenendosi ai criteri di delimitazione in conformità a quanto indicato nell'art.11 delle Norme di Attuazione del PUP.

2. Si applicano altresì le norme di cui all'art.9 punto 9.8.

3. Gli interventi all'interno di tale area sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo le modalità previste dalla L.P. 1/2008 e s.m...

9.2 - AREE DI RECUPERO AMBIENTALE

1. In raccordo con l'articolo 7 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le seguenti ulteriori prescrizioni.

2. Il recupero di queste zone si realizza mediante Progetti Speciali di Recupero, di iniziativa comprensoriale.

3. I Progetti Speciali di Recupero, sulla base di adeguata analisi dello stato di fatto e di dettagliata perizia geologica, sono diretti alla ricomposizione ambientale dei luoghi.

9.3 - AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI, DEI TORRENTI, DEI FIUMI E DELLE ZONE UMIDE

1. L'integrità delle aree poste lungo le rive dei laghi è tutelata a fini di conservazione ambientale e di **fruizione** sociale.

2. Le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri s.l.m. sono individuate sulla cartografia di piano. Per gli altri laghi **e per le aree di riserva idrica**, la profondità delle aree predette è determinata in metri 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sulla linea naturale del terreno.
3. Le aree di protezione delle acque pubbliche, con esclusione di quelle indicate al precedente comma 2, di cui al repertorio allegato alle presenti Norme di attuazione, si estendono per metri 50 dal limite della massima portata e del massimo invaso.
4. Le aree di protezione ai margini dei torrenti, ove non sussistano controindicazioni di carattere idrogeologico, è riducibile a non meno di 10 metri.
5. Nelle aree di protezione sono consentite trasformazioni edilizie e urbanistiche solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.
6. Gli edifici esistenti, aventi utilizzazione diversa possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nella misura massima del 15%.
7. Sono fatte salve le indicazioni specifiche delle presenti Norme di attuazione per le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F, eventualmente ricadenti in tutto o in parte nelle aree di protezione di cui al comma 3.
8. Consistenza tipologia e morfologia degli interventi edilizi, purché ammessi, devono essere compatibili con i caratteri ambientali del sito.
9. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza delle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n.18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani della Provincia, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art.9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n.11** "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e degli artt.28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche**.

9.4 - AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 03 (T3)

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

2. AREE A TUTELA 02 (T2)

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T. .. L'area indagata potrà, ai

sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progetto e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.R.G.I. devono parimenti essere segnalati alla P.A. T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

3. AREE A TUTELA 01 (T1)

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

9.5 - ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE DENOMINATA "LAGORAI"

1. Tale zona, individuata in cartografia, costituisce invariante del PUP ed è individuata dal codice IT3120160 nelle aree Natura 2000.

2. La catena montuosa dei Lagorai, situata nelle Alpi centrali, rappresenta una delle zone meno antropizzate dell'intero arco alpino. Il perimetro della ZPS include una vasta area compresa tra la Val di Fiemme e la Valsugana, il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino (suddiviso in 6 SIC) e altri 7 SIC: Valle del Vanoi, Val Campelle, Passo del Brocon, Val Cadino, Zona umida di Valfioriana, Lago delle Buse, Catena di Lagorai. L'area è particolarmente variegata sia dal punto di vista meramente geologico che geografico-ambientale. La parte più rilevante della ZPS è costituita dal massiccio porfirico del Lagorai costituita da un susseguirsi di crinali e vette, con vasti ambienti rupestri e praterie d'altitudine. La parte più orientale comprende i rilievi calcareo-marnosi della Costazza-Castellazzo e il complesso dolomitico delle Pale di San Martino, caratterizzato da un altipiano glaciocarsico elevato che precipita con guglie e dirupi verso la Valle del Cison e la Val Canali. Sono inoltre comprese nella ZPS la catena porfirica tra il Passo Valles e il Passo Lusia, l'alto bacino del torrente Travignolo e, a sud, il complesso granitico della Cima d'Asta. Per informazioni dettagliate sul sito (identificazione, localizzazione, habitat, specie di uccelli, mammiferi, pesci, rettili e piante) consultare in internet <http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/siti/dati/IT3120160.pdf>

3. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 79/409 CEE, nonché al DPR 357/97 e s.m..

4. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale esistente vigente. Qualora il progetto rientri nella fattispecie previste dall'art.15 del regolamento di attuazione L.P.11/07 emanato con decreto P.P.n.50-157/Leg. dd.03.11.2008, non si applicano le disposizioni del comma 2. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

9.6 - BIOTOPi MERITEVOLI DI PROTEZIONE (stralcio)

9.7 – MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE

1. Per gli interventi riguardanti manufatti e siti di rilevanza culturale nel territorio del Comune di Spera è necessario fare riferimento al D.Lgs n.42 dd.22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Le Chiese di Santa Apollonia e la chiesa dell'Assunzione sono beni artistici/architettonici rappresentativi e per qualsiasi intervento si dovrà fare riferimento al D.Lgs n.42 dd.22.01.2004.
3. Per interventi riguardanti i manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale si applica quanto disposto dalla Legge 07/03/2001 n.78 (*Tutela del patrimonio della prima guerra mondiale*). L'art.1 comma 2 della suddetta legge riconosce il valore storico e culturale anche delle vestigia della Prima Guerra Mondiale e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione; l'art.1, comma 5 vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni. L'art. 9 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario; l'art. 2, comma 3, dispone che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art.1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
4. Si ricorda che oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 42/2004 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro
5. I manufatti accessori di origine storica di arredo urbano e agricolo o legati ai diversi modi di uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, lavatoi, capitelli ma anche le chiese non espressamente vincolate, le malghe, gli edifici produttivi del passato (mulini, segherie, ecc.) ecc., anche quando non specificamente identificati nella cartografia di PRG, vanno rigorosamente conservati in sito e sono assoggettati a restauro e a ripristino delle parti distrutte o lesionate a cura e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili ai sensi del D.Lgs.42 dd.22 gennaio 2004. Qualora tali manufatti insistano su particelle di proprietà pubblica sono da considerarsi beni vincolati dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" fintanto che non sia eseguita la verifica dell'interesse culturale che determinerà se assoggettare o meno il bene alle forme di tutela previste dal D.Lgs.42/2004. Si dovrà fare anche riferimento all'art.11 del predetto decreto che richiamano le disposizioni relative ad affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici esposti o meno alla pubblica via. Si richiama infine l'art. 50 – Distacco di beni culturali - del suddetto decreto per interventi che contemplano lo spostamento o la demolizione del bene. Sono considerati beni culturali ai sensi dell'art.10 comma 4 lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche le ville, i parchi ed i giardini, le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

9.8 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Criteri orientativi per la progettazione -.

1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. Gli interventi edilizi, al fine di assicurare la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, devono osservare i seguenti criteri generali.
3. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal PGIS, vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) La struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti. Non sono ammessi tetti piani. I nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali.

- b) I tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti.
- c) I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponendo quelli originali. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate.
- d) Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.
- e) Gli infissi saranno da eseguirsi con materiali tradizionali. Le ante ad oscuro dovranno essere esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno. Gli scuri possono essere realizzati con materiale diverso, perché abbiano le dimensioni, il disegno ed il colore degli scuri tradizionali in legno verniciato. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice e richiamarsi alle forme tradizionali.
- f) Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per sopralzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:
 - sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali;
 - completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.

4. Per le ristrutturazioni e nuove costruzioni di fabbricati residenziali e alberghieri vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) Le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo. Sono escluse soluzioni tipologiche e morfologiche contrastanti con i caratteri ambientali dei siti. La configurazione e i materiali dei manti di copertura devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante.
- b) Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono essere coerenti a quelli dell'immediato intorno. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da unitarietà compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'insediamento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde in essenze caducifoglie (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Le nuove costruzioni negli spazi aperti saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, in posizioni defilate rispetto alle visuali paesaggistiche significative che vanno salvaguardate. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, e dovranno incassarsi in esso qualora pendente, evitando gli sbancamenti a monte. Le tipologie edilizie devono essere quelle tradizionali di ogni area e di ogni funzione;

5. Per le ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) La progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprendere i caratteri più tipici;

6. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.

7. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).

L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenni, a radici profonde. Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la rapidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

8. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi.

Per le strade non classificate dal PRG, la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri di pietrame, con il paramento a vista preferibilmente in pietra locale.

Per le strade classificate, i nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.

9. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di ambientamento.

10. Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio.

Sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

9.9 – AREE DI PROTEZIONE CIMITERIALE

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio distribuita lungo tutto il perimetro del cimitero. Le dimensioni di dette aree, ed ogni altro tipo di intervento all'interno delle stesse, dovrà avvenire nel rispetto del D.P.R. 285 dd.10/9/90, dell'art.66 della Legge Urbanistica Provinciale e dell'allegato 4 della D.G.P n.2023 dd. 3 settembre 2010.

2. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati del 20% o in alternativa di 200 mc fino ad esaurimento della percentuale una tantum, al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, è inoltre consentito il cambio della destinazione d'uso purché la distanza dell'ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico sanitarie. (art.75 finanziaria n. 10 dell'11.09.1998).

Nella fascia di rispetto cimiteriale è possibile la realizzazione di parchi, giardini ed annessi, parcheggi pubblici e privati anche interrati, e relativi accessi, attrezzature sportive purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico, locali tecnici e serre, w.c., purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

Sono inoltre consentite:

- 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali e depositi al servizio di edifici esistenti e dei fondi.

Articolo 10 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO-INFRASTRUTTURALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia tecnologico-infrastrutturale:

- a) le fasce di rispetto lungo gli assi stradali principali e nelle aree di incrocio, secondo le indicazioni topografiche del PRG e le prescrizioni della DELIBERA DELLA G.P. N° 10778 DD. 2/10/1998, anche se non indicate topograficamente;
- b) le fasce di rispetto attorno ai cimiteri, definite dalle prescrizioni topografiche del PRG;
- c) le fasce di rispetto sottostanti agli elettrodotti ad alta tensione, sono individuate approssimativamente secondo i seguenti criteri che saranno dettagliati qualora in possesso della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) calcolata dall'ente incaricato dal Comune :

1- in relazione alla linea elettrica da 60 kV denominata T.24.838 Scurelle-Costabrunella

- distanza di prima approssimazione (DPA) dall'asse della linea pari a **12 m.**;

2- in relazione alla linea elettrica da 220 kV denominata T.22.251 Borgo Valsugana-Vellai

- distanza di prima approssimazione (DPA) dall'asse della linea pari a **24 29 m.**;

Tutti gli interventi previsti all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) così come stabilito dall'ente gestore (Terna) dovranno essere assoggettati al parere di competenza del medesimo nel rispetto del D.M.449 dd.21/03/1988 e Legge n.36 dd.22/02/2001 e D.P.C.M. 08/07/2003.

- d) le zone di rispetto tecnologico a protezione delle centrali elettriche, delle discariche, dei depuratori, definite dalle prescrizioni topografiche del PRG;
- e) le zone di rispetto delle attività estrattive, definite dalle indicazioni topografiche del PRG.

2. La disciplina delle fasce di rispetto stradale è dettata dal successivo articolo 45.

3. Per i manufatti speciali esistenti nelle zone di rispetto tecnologico, per i loro ampliamenti e per l'edificazione di nuovi manufatti si applicano le norme del successivo articolo 47.

4. La disciplina delle zone per attività estrattive e delle relative zone di rispetto è dettata dalla vigente legislazione in materia, nonché dal precedente articolo 8, punto 8.6.

5. Le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F eventualmente ricadenti in parte nelle fasce di rispetto assumono gli indici edilizi delle zone corrispondenti esterne a dette fasce. I volumi corrispondenti sono edificabili al di fuori di esse, purché possibile.

Articolo 11 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI

1. Il PRG delimita l'ambito naturale del Lagorai prevedendo la predisposizione di un Piano Attuativo.

2. Tale Piano Attuativo dovrà essere formato entro 5 anni dalla entrata in vigore del presente PRG.

Fino alla redazione ed approvazione dello specifico Piano Attuativo è fatto divieto di ogni alterazione dello stato di fatto, fatte salve le norme che seguono.

3. Sono ammesse le normali conduzioni dei fondi agricoli. Le colture esistenti devono essere conservate allo stato di fatto, con i soli miglioramenti tecnici di conservazione e di ricomposizione fondiaria.

4. Le aree boscate salvo diversa previsione urbanistica devono essere conservate allo stato di fatto ed eventualmente incrementate con specie locali.

5. Per i masi e le malghe esistenti nell'ambito naturale del Lagorai si applicano le norme specifiche delle zone nelle quali essi ricadono; fino all'approvazione del Piano Attuativo gli incrementi di volume degli edifici di proprietà privata di cui alle norme specifiche sono ridotti al 15%. E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 9 punto 9.8.

Per i rifugi ed i bivacchi si applicano le norme del successivo articolo 43.

6. L'edificazione di nuovi manufatti, comunque subordinata alla disciplina del Piano Attuativo, deve essere strettamente connessa con le esigenze della protezione e conservazione delle aree di cui al presente articolo e della loro fruizione pubblica.

In assenza del Piano Attuativo, resta comunque ammessa la costruzione di infrastrutture ed opere per usi forestali, per il presidio civile del territorio o di pubblica utilità.

Articolo 12 – NORME GENERALI SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'

1. Il territorio esterno all'edificato ed alle aree destinate dal PRG alla edificazione ed alla infrastrutturazione è comunque utilizzabile per attività agro-silvo-pastorali.

2. Le colture arative e le colture legnose specializzate seguono le indicazioni dei Piani Aziendali di Sviluppo Agricolo, predisposti per conseguire il migliore rendimento in base alla suscettività dei suoli ed alle potenzialità irrigue.

3. Gli edifici isolati sono sottoposti alla disciplina della zona nella quale ricadono, restando peraltro sempre ammesse le operazioni di manutenzione e di restauro.

4. I **nuclei residenziali in zona agricola**, individuati cartograficamente dal PRG, sono sottoposti alla disciplina del successivo articolo 21.

5. Gli **insediamenti masali**, individuati cartograficamente dal PRG, possono essere ristrutturati ed ampliati. L'incremento di volume è stabilito nella misura del 25%, nel rispetto delle distanze tra fabbricati previste dal codice civile.

Gli ampliamenti, devono essere realizzati utilizzando prioritariamente l'eventuale parte rustica inutilizzata contigua all'edificio e saranno oggetto di specifica valutazione della CEC in ordine al contesto ambientale.

Sono ammesse nuove destinazioni d'uso residenziali, produttive e turistico-ricettive.

Le aree libere intorno ai masi, fatte salve quelle che saranno occupate dagli ampliamenti, devono mantenere destinazione agricola, boschiva o pastorale.

E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 9 punto 9.8.

6. Per i **masi e per i fienili esistenti**, anche non indicati cartograficamente dal PRG, è ammessa la ristrutturazione con gli aumenti di volume consentiti dalle norme della zona nella quale essi ricadono.

Sono altrimenti ammesse operazioni di manutenzione, restauro e ristrutturazione.

E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'articolo 9 punto 9.8.

7. Gli **impianti di acquacoltura**, individuati cartograficamente dal PRG, sono conservati allo stato di fatto.

Sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti nella misura massima del 20% del volume originario.

E' ammessa l'abitazione dei proprietari o dei conduttori nei limiti di 400 mc, con altezza massima di 7,50 ml.

Articolo 13 - AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono individuate nelle tavole del sistema insediativo e produttivo. L'edificazione, oltre alle norme sottoelencate, deve fare riferimento all'art. 62 della L.P.1/2008.

2. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

3. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 2 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
- 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 2;
- 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
- 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;

3 bis. Per la possibilità di realizzazione di una seconda unità abitativa si deve fare riferimento all'art.2 del D.P.P.8 marzo 2010 n.8-40/Leg e ss.mm.

4. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ed è regolata dalla L.P. 19/12/2001 n.10 con relativo Regolamento di attuazione e dalla D.G.P n.395 del 26/02/2010 e ss.mm..

5. L'indice fondiario, ai fini del computo della volumetria totale, può essere calcolato coerentemente con quanto disposto al comma 1 dell'art.62 della L.P.1/20086. Le concessioni edilizie che usufruiscono dell'accorpamento sono subordinate alla trascrizione sull'apposito registro comunale, con allegati i relativi estratti tavolari ed i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione, di tutte le particelle computate ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Il comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.62 della L.P.1/2008, con allegati i relativi estratti tavolari ed i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola.

6. Per l'ammodernamento delle aziende agricole e per la realizzazione di nuove unità aziendali deve essere data priorità al riuso di edifici esistenti, rurali e non rurali, da assoggettare a ristrutturazione.

7. Per le abitazioni valgono i seguenti indici:

- * indice fondiario = 0,03 mc/mq, con un massimo di 400 mc residenziali
- * altezza massima = 7,50 ml
- * distanza dai confini = vedi art.52 bis
- * distanza dalle strade = come da DELIBERA G.P. N° 10778 DD. 2/10/1998 e succ. modifiche
- * distacco tra i fabbricati = vedi norme provinciali

8. Nel caso in cui il richiedente svolga attività agricola a titolo professionale è inoltre ammessa la costruzione di tettoie aperte con destinazione a ricovero attrezzi agricoli ad un'unica elevazione con tipologia tradizionale, le quali non costituiscono volume a fini urbanistici, fermo il rispetto delle disposizioni sulle distanze previste dal codice civile, nel limite del rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie che risulta dal fascicolo aziendale.

9. Gli indici fondiari dei precedenti commi 8 e 9 vanno riferiti alle superfici accorpate e si sommano.

10. Il volume della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% del volume destinato ad attività produttive. Nel caso di costruzioni aventi destinazione mista residenziale-produttiva, l'altezza massima realizzabile sarà quella di cui al comma 8.

11. Le stalle e le strutture zootecniche a carattere non intensivo devono collocarsi ad una distanza di almeno 30 metri dagli edifici residenziali e dalle aree pubbliche e di almeno 100 metri dalle prese d'acqua e dalle sorgenti.

Devono inoltre collocarsi in zone panoramicamente non protette.

Devono infine curare l'arredo circostante, anche con l'inserimento di alberature ad alto fusto.

Restano escluse dalle disposizioni del presente comma le stalle di dimensione modesta, annesse alla residenza.

12. La edificabilità di cui ai commi precedenti è relativa alle singole unità aziendali ed è comprensiva anche dei volumi preesistenti che non raggiungano la volumetria ammessa, come sopra specificato. In presenza di volumi preesistenti, inferiori alla volumetria ammessa, i nuovi volumi dovranno formare corpo unico con quelli preesistenti, prescindendo dal requisito della dimensione minima del lotto.

13. Nel rigoroso rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni, anche mediante ristrutturazione con aumento di volume non superiore al 15% purché sia assicurata la presenza di adeguate opere di urbanizzazione.

14. Nel caso in cui i soggetti richiedenti non esercitino l'attività agricola a titolo professionale la costruzione di modeste strutture per ricovero attrezzi, per deposito per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale e per la manutenzione ambientale, da realizzare esclusivamente e completamente in legno ad eccezione della struttura di fondazione e della parte eventualmente seminterrata secondo tipologie tradizionali, con superficie coperta massima di 14 mq. ed altezza massima di 3,50 mt nel solo rispetto delle distanze previste dal codice civile. Non è ammesso più di un deposito per ogni fondo agricolo, anche se costituito da più

particelle. Limitatamente alle aree agricole individuate dal PUP tali manufatti potranno essere realizzati seguendo le condizioni previste all'art.3 del D.P.P 08/03/2010.

15. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 9 punto 9.8.

16. La planimetria degli edifici rurali, ristrutturati o di nuova costruzione, da presentare in comune per la concessione edilizia, deve comprendere anche tutti gli annessi e gli eventuali altri manufatti pertinenti all'azienda.

17. Per gli edifici a destinazione residenziale esistenti alla data di entrata in vigore di codeste norme è ammesso un incremento volumetrico del 20% o, se più favorevole, in misura di 200 mc. in deroga all'altezza massima prevista al comma 8 fino ad un'altezza massima di ml 9,00 fatte salve le norme di distanza da strade e/o edifici.

18. Per gli annessi rustici e per attività agrituristiche, valgono i seguenti indici:

- * indice fondiario = 0,40 mc/mq (con massimo di 5000 mc per allevamenti zootecnici)
- * altezza massima = 9,50 ml
- * distanza dai confini..... = vedi art.52 bis
- * distanza dalle strade = come da DELIBERA G.P. N° 10778 DD. 2/10/1998 e succ. modifiche
- * distacco tra i fabbricati = vedi norme provinciali

19. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici residenziali possono essere realizzate legnaie o manufatti di natura pertinenziale distaccati o in adiacenza all'edificio originario con i limiti sottoelencati. Tali pertinenze non costituiscono volume urbanistico.

- superficie coperta massima mq.14 una sola volta ed in unico blocco, per ciascun "edificio" con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell'edificio originario
- h. massima tipologia 1 falda ml.3.50
- h. massima tipologia 2 falde ml.3.00
- struttura portante completamente in legno, ad eccezione delle strutture di fondazione, e della parte seminterrata e si riferiscano alla tradizione costruttiva locale;
- siano asserviti ad edifici adibiti ad abitazione e realizzate o in adiacenza ad essi o nelle vicinanze;
- le dimensioni massime di struttura accessoria a ciascuna abitazione potranno fare riferimento agli schemi tipologici.

20. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola è ammessa la sopraelevazione sul sedime esistente purché ammissibile con i parametri previsti nel rispetto di quanto previsto dal disposto dal comma 23 del presente articolo. Inoltre nel caso in cui gli edifici siano edifici rustici è necessario che venga garantita la coerenza con quanto disposto ai commi 3 e 6 del presente articolo.

21. Per il recupero del sottotetto a fini abitativi è ammesso aumentare l'altezza del piano a partire dal livello di calpestio dell'ultimo solaio, fino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio di ml.9,00.

22. Se gli interventi di cui ai commi 2,3,4 e 14 ricadono nelle aree agricole definite dal PUP gli stessi dovranno essere sottoposti alle valutazioni dei competenti organi provinciale secondo la normativa vigente.

23. In via straordinaria l'edificio esistente in p.ed.200/3 individuato con “*”, al margine del bosco, con tipologia tipica del maso con struttura lignea e degno di essere riutilizzato a scopi residenziali finalizzato alla realizzazione della prima abitazione rispondente alle condizioni di cui all'art.87, comma 4, lettera a) della L.P.n.15/2015, può cambiare destinazione d'uso ed incrementare il proprio volume per un massimo di mc.400. La CEC avrà cura di verificare che la ristrutturazione preveda l'uso di tipologia e materiali in armonia con le presenze circostanti e nel rispetto del contesto agricolo.

24. Per l'edificio esistente (p.ed.334) in località “VALLE” individuato con “*” è ammesso, ai soli fini della realizzazione di un'attività agriturbistica ai sensi della L.P. 10/2001, l'incremento volumetrico di mc.1000.

25. Nelle aree agricole non definite dal PUP (aree bianche), sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max 3 ml) sempreché venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde. I parcheggi interrati dovranno essere pertinenziali ad edifici esistenti.

Articolo 14 – AREE AGRICOLE DI PREGIO

1 Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

2 I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 1, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.

3 Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 NDA PUP (21/02/2008), se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.

4 La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 NDA PUP (21/02/2008), secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

5. Alle aree agricole di pregio si applicano altresì i commi 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 del precedente articolo 13.

6. Per l'edificio esistente (p.ed.385) in località "TAVAROZZI" individuato con "*" è ammesso, ai soli fini della realizzazione di un'attività agrituristica ai sensi della L.P. 10/2001, l'incremento volumetrico di mc.1000.

7. Per quanto riguarda tutti gli interventi ammessi nel precedente articolo e ricadenti nelle aree agricole del PUP e ricomprese nelle aree disciplinate dal presente articolo è necessario sia sottoposto alla valutazione dei competenti organi provinciale secondo la normativa vigente.

8. In via straordinaria l'edificio esistente in p.ed.281/1/2 individuato con "*", attualmente abbandonato ma degno di essere riutilizzato a scopi residenziali, può cambiare destinazione d'uso ed incrementare il proprio volume per un massimo di mc.500. La CEC avrà cura di verificare che la ristrutturazione preveda l'uso di tipologia e materiali in armonia con le presenze circostanti e nel rispetto del contesto agricolo

Articolo 15 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

1. Sono quelle zone destinate agli allevamenti zootecnici, esistenti e di nuovo impianto, nonché alle attività di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli.
Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. Sono ammessi in queste zone:

- a) i manufatti e le infrastrutture ad esclusivo supporto dell'attività zootecnica;
- b) impianti per la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- c) l'abitazione del conduttore.
- d) l'attività agrituristica

3. Omissis.

4. Valgono i seguenti indici:

- * indice di copertura = 50%
- * lotto minimo = 3000 mq
- * altezza massima = 9,50 ml, esclusi volumi tecnici.
- * distanza dai confini = 5,00 ml
- * distanza dalle strade = come da articolo 38.
- * distacco tra i fabbricati = vedi norme provinciali

5. L'abitazione dei proprietari o dei conduttori non potrà superare il limite di 400 mc e altezza massima di 7,50 ml. Il volume della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% del volume destinato ad attività produttive.

6. Per gli impianti esistenti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito, per esigenze di migliore funzionalità, un ampliamento massimo, una tantum, del 20% della superficie coperta esistente, comunque non superiore a 500 mq. Si applica inoltre il comma 13 dell'art. 13.

Articolo 16 - AREE A PRATO E PASCOLO

1. Sono le aree riservate prevalentemente alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. In questa categoria ricadono le zone erbate in cui si svolge l'alpeggio, le aree a prato di monte, più o meno sfalciate, e gli arbusteti d'alta quota.

3. Tali aree svolgono una funzione di salvaguardia dell'ambiente montano, sia sotto il profilo idrogeologico che paesaggistico.

4. In coerenza con l'articolo 39 dell'allegato B delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.

5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.

6. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

7. Per qualunque edificio di cui al comma 5 valgono i seguenti indici:

- * indice fondiario = 0,01 mc/mq
- * lotto minimo = 10.000 mq
- * volume massimo = 3000 mc
- * altezza massima = 7,50 ml
- * distanza dai confini = 10,00 ml
- * distacco tra fabbricati = vedi norme provinciali

8. La concessione è subordinata alla trascrizione sull'apposito registro delle concessioni di tutte le particelle ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità.

9. In tali aree, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi:

- a) il miglioramento e la riattazione delle strade di accesso ai pascoli ed alle attrezzature ad essi connesse, con sezione trasversale non superiore a ml 3,00;
- b) i lavori di ripristino, di bonifica e di potenziamento delle aree a pascolo, e il recupero funzionale ed ambientale di zone degradate mediante opere di bonifica montana;
- c) le opere di approvvigionamento idrico;
- d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di risanamento degli edifici esistenti;
- e) salvo diversa prescrizione cartografica l'ampliamento degli edifici esistenti di cui al comma 5, in ragione del 20% del loro volume, una tantum. Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.

10. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni e non più funzionali alle esigenze del fondo, per una quota di volume complessivamente non superiore a 250 mc., per unità edilizia.

11. Si applicano altresì le norme di cui all'articolo 9 punto 9.8.

12. In località "PRIMALUNETTA in C.C. Spera II", sull'area identificata con perimetro tratteggiato, è possibile la realizzazione di attrezzature di svago a servizio dell'area per istituti turistico-ricettivi (art.41.2 delle presenti N.d.A)

13. E' ammesso il ripristino dei percorsi, dei manufatti e degli edifici bellici presenti nel territorio comunale di Spera II di proprietà pubblica secondo le seguenti modalità:

- i percorsi, i manufatti e gli edifici oggetto di ripristino dovranno essere individuati/inquadrati da apposito progetto che ne preveda le modalità di intervento definendo, oltre agli specifici lavori di

- recupero, la creazione di eventuali "punti informativi" per la cartellonistica didattica, la realizzazione di aree di sosta, ecc.;
- tutti gli interventi previsti dovranno comunque essere approvati dai competenti Servizi PAT preposti ad autorizzare opere in funzione delle aree urbanistiche in cui le stesse ricadono.

14. I due piccoli edifici esistenti (p.ed 17 e 29 di proprietà comunale) in località "Buse de Pilo" sul territorio comunale di Spera II potranno essere ristrutturati anche con aumento volumetrico per adattarli all'utilizzo dei visitatori previsti dalle attività indicate al comma precedente.

Articolo 17 - AREE A BOSCO

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 dell'allegato B del PUP (Norme di Attuazione), con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

3. I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

4. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

5. Nuove infrastrutture sono consentite solo per usi forestali o di pubblica utilità, finalizzate al potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.

6. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 18 - AREE IMPRODUTTIVE

1. Sono quelle aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti permanenti. Esse sono costituite prevalentemente da rocce, ghiaioni, pietraie, forre, greti, nonché da ambienti d'alta quota. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. In coerenza all'articolo 23 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.

3. Nelle aree improduttive è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, finalizzati alla sicurezza ed al presidio civile del territorio, nonché di opere e di infrastrutture di interesse generale.

4. Per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione senza aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso.

5. Oltre al recupero ed al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi sentieri e tracciati alpinistici, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica essenziale, salvaguardando l'ambiente.

Articolo 18bis – EX DISCARICHE

1. E' stata individuata in cartografia la ex discariche RSU bonificata in località Croce (SIB17800 individuata su p.f.529/1/2) e riportata nell'anagrafe della PAT.

2. L'individuazione dei siti bonificati (SOIS ex RSU) costituisce memoria dell'ubicazione anche successivamente alla loro chiusura.

3. Relativamente alle ex discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere mantenuti integri nel tempo per evitare qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

4. In base al comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.26/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, sono ammesse destinazioni finali ad uso agricolo *"ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche"*

TITOLO QUARTO - PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

CAPITOLO PRIMO - NORME PER I TESSUTI URBANI DI ANTICA E RECENTE FORMAZIONE

Articolo 19 - PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Il PGTIS, redatto ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n° 44 e successive modifiche ed integrazioni e facente parte integrante del PRG, è redatto su cartografie apposite, alle quali si rimanda per la individuazione puntuale degli interventi ammessi.

Nelle tavole del PRG sono sintetizzati i perimetri dei singoli centri storici.

2. Sono altresì individuati gli edifici di notevole interesse storico-architettonico sparsi sul territorio.

3. Nella "appendice C" allegata alle presenti Norme sono elencati i manufatti e siti di rilevanza culturale, compresi nei PGTIS di tipo "B".

4. Eventuali incongruenze grafiche fra il PGTIS e il PUC sono risolte a favore del PGTIS.

5. La variante attuale al PRG interessa parzialmente anche alcuni limitati aspetti del centro storico. Pertanto le previsioni contenute nell'allegato alla variante denominato "MODIFICHE AL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI" e nelle norme di attuazione del PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI modificate, sostituiscono le corrispondenti previsioni cartografiche e normative dell'originario PGTIS.

6. All'interno della perimetrazione del centro storico, negli spazi liberi di pertinenza degli edifici, possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all'edificio originario con destinazioni accessorie all'abitazione (box, legnaie, depositi, ecc.), secondo gli schemi tipologici in vigore per le "legnaie" con i limiti sottoelencati. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all'edificio esistente. Tali accessori non costituiscono volume urbanistico.

- dimensioni massime ml.3.00x4.00 da realizzare una sola volta ed in unico blocco, per ciascun "edificio" con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell'edificio originario. Nel caso di unico edificio suddiviso in più porzioni materiali è consentita la realizzazione di un solo volume accessorio da parte di ogni singolo proprietario (es.: il proprietario di più unità, anche se in comproprietà potrà realizzare un solo volume accessorio)
- h massima: ml 3,50
- distanze da edifici e confini per volumetrie in aderenza vedi codice civile con un minimo di mt.1.50 dal confine salvo assenso del confinante (per volumetrie staccate mt.1.50 dal confine e/o mt. 3.00 dagli edifici); distanze inferiori a quelle di codice civile necessiteranno di assenso scritto del proprietario limitrofo;
- distanza dalle strade vedi art.14

Articolo 20 - TESSUTI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE (stralcio)

Articolo 21 - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Il **PRG** individua topograficamente i tessuti urbani di recente formazione, classificati Zone Territoriali Omogenee "B".

2. Oltre a tutti gli interventi di cui all'art. 77 bis della lp.22/91, sono ammesse in queste zone le nuove costruzioni, assoggettate a concessione edilizia.

3. Valgono i seguenti parametri:

- altezza massima:9.00ml
- indice fondiario per gli edifici isolati unifamiliari:.....1,5 mc/mq.
- limitatamente all'edificio contraddistinto come p.ed. 275 e relative pertinenze costituite dalle pp. ff. 274/1 e 274/2 in C.C. Spera l'individuato in cartografia con "****" è consentito un incremento volumetrico per un massimo di mc. 700 anche in deroga all'altezza massima ed alla distanza dalla strada che può essere pari a 0,00 purché finalizzata all'edilizia pubblica agevolata.

4. L'indice fondiario per gli edifici in linea o a schiera o che prevedano la realizzazione di almeno due unità immobiliari a destinazione residenziale autonome, è incrementato del 30%;

5. Le distanze dai confini sono quelle prevalenti nei lotti edificati circostanti, con un minimo di ml 5,00.

Le distanze dalle strade sono quelle del successivo articolo 45.

Il distacco minimo tra i fabbricati è stabilito dalle norme provinciali.

6. Per gli eventuali edifici esistenti in aree residenziali di completamento alla data di entrata in vigore del PRG è ammesso un incremento volumetrico del 20% anche in deroga alla altezza massima di zona.

7. Il PRG individua topograficamente le parti di queste zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano di Lottizzazione, per il quale si applicano gli indici del presente articolo e le norme del comma 7 del successivo articolo 26.

8. Si applicano in queste zone le norme di cui all'articolo 9 punto 9.8.

9. E' inoltre ammessa la costruzione di tettoie aperte ad un'unica elevazione con tipologia tradizionale, le quali non costituiscono volume a fini urbanistici, nel rispetto degli altri parametri, nel limite del rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del, con un massimo di 50mq nel rispetto delle distanze previste dal codice civile. Per le distanze che tali manufatti devono rispettare da confini e da altri manufatti vale quanto prescritto ai punti F e G dell'Art.4bis delle presenti NdA.

10. Nell'area in località "Valli/Paghetti" la presenza di un'area ex discarica di inerti impone, per qualsiasi tipo di intervento la redazione di una perizia geologico-geotecnica che individui le modalità realizzative a cautela del sottosuolo descrivendo le modalità tecniche necessarie (platea in cls armato o altro) al rispetto di tali ex discariche come previsto all'Art.18bis delle presenti NdA. Nel caso in cui la perizia geologico-geotecnica, completa di eventuali sondaggi, attesti la mancata presenza di inerti, potranno essere adottate soluzioni diverse.

11. L'edificazione nelle aree in prossimità dell'elettrodotto da 60Kv-T.24.838 Scurelle-Costabrunella, individuate sulle p.f. 131/1 (parte) e 453/1 e 454 (parte) dovrà essere finalizzata alla realizzazione della prima abitazione rispondente alle condizioni di cui all'art.87, comma 4, lettera a) della L.P.n.15/2015,

Articolo 22 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1. Nelle aree di cui al presente CAPITOLO PRIMO sono ammesse le destinazioni residenziali e le attività con esse compatibili. Sono motivi di incompatibilità i rumori, gli odori e il traffico indotto.

2. Sono ammesse attività produttive, con laboratori di dimensione non superiore a 200 mq, purché non nocive né moleste, ed attività commerciali al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 400 mq.

Articolo 23 - ANNESSI RESIDENZIALI

1. Gli annessi alla residenza devono preliminarmente essere costruiti nel corpo del fabbricato principale o essere ad esso aderenti.

2. Nelle zone di pertinenza degli edifici esistenti, è ammessa la ristrutturazione o la costruzione di un manufatto ausiliario per ogni edificio principale nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, con un minimo di mt. 1.50 dal confine, salva diversa autorizzazione del proprietario confinante, da destinare a legnaia garage o accessorio dell'abitazione con le seguenti caratteristiche:

- la struttura sia completamente ed esclusivamente in legno, ad eccezione del basamento di fondazione in muratura, pietrame o cemento armato;
- la struttura della copertura sia in legno;
- le dimensioni planimetriche massime siano a mq.20 e altezza massima 3,5 ml.

E' data facoltà di utilizzare le tipologie di cui all'allegato "1".

3. E' ammessa la realizzazione di manufatti con materiali e tipologia diversa da quanto sopra prescritto sempre nel rispetto dei limiti dimensionali assegnati previo parere della commissione edilizia in considerazione delle caratteristiche dell'edificio principale o di quelle di manufatti preesistenti;

3bis. In merito agli annessi esistenti, indipendentemente dagli indici edilizi del lotto, è consentito:

- in zona residenziale (aree residenziali di completamento, aree residenziali di nuovo impianto e aree a verde privato) per gli annessi esistenti a destinazione residenziale ed agricola, in condizioni precarie

ed esteticamente inopportuni, l'intervento di **demolizione e ricostruzione** anche su sedime diverso e con volumetria diversa rispettando la distanza tra fabbricati di mt. 3.00 e la distanza dai confini pari a mt. 1,50 o a confine previo consenso scritto da parte dei proprietari confinanti.

- in centro storico per gli annessi esistenti a destinazione residenziale, in condizioni precarie ed esteticamente inopportuni l'intervento di demolizione e ricostruzione su sedime e con volumetria anche diversa dalla precedente (solo in diminuzione) nel rispetto delle distanze previste dal codice civile.

4. Qualora l'altezza degli accessori esistenti sia superiore a 3,50 ml. può essere conservata anche in caso di rifacimento, salvo diverso parere della Commissione Edilizia Comunale;

5. Trattandosi di manufatti supplementari rispetto all'edificio principale, negli accessori realizzati ai sensi del presente articolo non è ammessa la residenza, fatto salvo il caso in cui siano rispettati anche i parametri prescritti per la residenza (indice fondiario, altezza, distanze, superficie minima alloggio, rapporti di illuminazione, altezze interne ecc.);

6. Per gli interventi di ristrutturazione, di nuova costruzione e di ricostruzione degli accessori valgono per le distanze dai confini del lotto e per i distacchi fra i fabbricati le norme del Codice Civile, salvo continuità edilizia nel caso di allineamenti in spazi pubblici.

Articolo 24 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DI INSEDIAMENTI STORICI

1. Il PRG individua topograficamente le aree di rispetto a tutela di insediamenti storici.

2. Tali aree, ubicate ai margini degli insediamenti di cui ai precedenti articoli 19 e 20, sono vincolate allo stato di fatto, salvo la realizzazione di accessi rotabili e parcheggi in superficie.

3. Per gli edifici in esse esistenti sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del volume esistente, una tantum, secondo quanto disposto dal precedente art. 20 comma 4.

Articolo 25 - AREE A VERDE PRIVATO

1. Il PRG individua topograficamente le aree a verde privato.

2. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico. Per la scelta delle specie si rimanda, qui e altrove, ai Regolamenti Edilizi, essendo comunque vietate le specie esotiche.

3. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max 3 ml) sempreché venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde.

4. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del 20% del volume esistente, una tantum. Distanze dai confini di proprietà e distacchi fra fabbricati sono stabilite dalle norme. Sono fatte salve le facoltà di cui al precedente art. 23, e al successivo articolo 31.

CAPITOLO SECONDO - NORME PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO

Articolo 26 - NORME GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Le norme di cui al presente CAPITOLO SECONDO si applicano alle aree edificabili di nuovo impianto, con destinazione residenziale, classificate Zone Territoriali Omogenee "C" e indicate topograficamente dal PRG.
2. Il PRG indica topograficamente le parti di queste zone dove l'edificazione deve essere preceduta da un Piano Esecutivo: Piano di Lottizzazione, se di iniziativa privata, o Piano Attuativo, se di iniziativa comunale.
3. La progettazione delle nuove espansioni residenziali deve mirare a realizzare complessi a carattere unitario, organicamente strutturati e attentamente inseriti nel paesaggio circostante.
4. Nella cartografia del PRG sono indicate, mediante appositi cartigli, l'altezza massima e l'indice di fabbricabilità territoriale da assumere nei Piani Esecutivi.
5. Ove tali parametri non fossero indicati, si assumono i seguenti:
 - * altezza massima: 8,50 ml
 - * indice territoriale per gli edifici isolati unifamiliari: 1,50 mc/mq.L'indice territoriale per gli edifici in linea o a o che prevedano la realizzazione di almeno due unità immobiliari a destinazione residenziale autonome è incrementato del 30%, anche in relazione a quelli indicati nei cartigli.
6. Spetta ai Piani Esecutivi definire planimetricamente e volumetricamente la distribuzione spaziale degli edifici e le loro caratteristiche tecniche, la localizzazione, il tipo e le caratteristiche fisiche dei servizi di zona, la viabilità interna, le aree verdi pubbliche e private e le aree per parcheggio.
7. Per le destinazioni d'uso ammesse si applicano le norme del precedente articolo 22.
8. Per gli eventuali edifici esistenti in queste zone alla data di entrata in vigore del PRG si applicano le norme dell'art. 21 comma 7.
9. Nelle parti di queste zone, non assoggettate a Piano Esecutivo, si applicano le norme del precedente articolo 21, con esclusione del comma 10.
10. E' inoltre ammessa la costruzione di tettoie aperte ad un'unica elevazione con tipologia tradizionale, le quali non costituiscono volume a fini urbanistici, nel rispetto degli altri parametri, nel limite del rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del lotto con un massimo di 50 mq. Nel rispetto delle distanze previste dal codice civile con un minimo di ml.1.50 dal confine. La superficie coperta complessiva, comprensiva di tali nuove tettoie, non dovrà comunque superare il 40% della superficie totale del lotto.

CAPITOLO TERZO - NORME PER I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI**Articolo 27 - SERVIZI PUBBLICI**

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed al loro adeguamento rispetto agli standard urbanistici previsti dal P.U.P. Esse si dividono in aree:

- Aree per attrezzature sportive
- Aree per parchi urbani
- Aree per parcheggi pubblici
- Aree di servizio stradale
- Aree per servizi ed attrezzature al coperto

2. Le aree destinate dal PRG ai servizi pubblici, di cui al comma precedente del presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.

3. Per gli edifici residenziali esistenti in queste zone alla data del 31/12/2003 è ammessa la ristrutturazione con l'ampliamento, una tantum, del 15% del volume esistente anche a prescindere dal rispetto dell'altezza massima prevista per i nuovi edifici.

4. Tutte le opere da realizzare nelle aree per servizi pubblici costituiscono interventi di interesse pubblico, di norma da realizzare da parte dell'Ente pubblico su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio, e da finanziare con risorse pubbliche. E' altresì consentita la realizzazione e gestione degli interventi da parte di privati, a propria cura e spese, previa approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio Comunale, perché venga sempre garantita la fruibilità delle opere stesse da parte della collettività.

5. Per gli edifici pubblici (municipio, centro polifunzionale, magazzino, ecc.) è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici che consentano la produzione di energia il cui esubero potrà essere ceduto a terzi in analogia a quanto previsto per gli edifici produttivi del settore secondario.

Articolo 28 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER PUBBLICI SERVIZI IN TESSUTO URBANO (stralciato)**Articolo 29 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO (stralciato)****29.1 – AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE**

1. Sono aree destinate alle attrezzature sportive.

2. Per i volumi edilizi che le varie attrezzature comportano valgono le seguenti norme:

- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dal confine: non può essere inferiore a 5 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- distanza dai fabbricati esterni all'area: vedi norme provinciali

29.2 - AREE PER PARCHI URBANI

1. Sono aree destinate al verde pubblico attrezzato ed agli spazi pubblici polifunzionali tipo "piazza". Su queste aree sono consentiti esclusivamente interventi di arredo urbano finalizzati ad attrezzarle per lo svago, il tempo libero, i mercati, ecc. ed a qualificarle formalmente come spazi determinanti dell'immagine urbana.

2. In tali aree è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento.

3. E' ammessa la costruzione di piccoli chioschi bar e limitate volumetrie al servizio alle attrezzature, per le quali volumetrie valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,0 mc/mq; volume max.500 mc;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 5,00 m.;
- distanza dal ciglio della strada non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo delle presenti Norme di Attuazione; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- per volumi esistenti è consentito un ampliamento massimo del 20%.

4. E' ammessa la possibilità di montare, a tempo determinato, tendoni e relativi accessori per lo svolgimento di feste campestri.

29.3 - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

1. Sono aree destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione tradizionale.

2. La progettazione dei parcheggi pubblici deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed una attenta collocazione di essenze ad alto fusto.

3. I parcheggi pubblici in adiacenza ad aree per servizi ed attrezzature possono essere modificati nella loro disposizione planimetrica qualora lo richiedano motivi tecnici o funzionali in sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette. La superficie complessiva non può comunque essere diminuita.

29.4 – AREE DI SERVIZIO STRADALE

1. Sono aree destinate alla realizzazione, lungo i bordi della viabilità, di distributori carburante e servizi connessi (lavaggio, ristoro, officina, ecc.).

2. Per la realizzazione di volumetrie necessarie per le varie attrezzature valgono le seguenti norme :

- altezza massima ml.7.50;
- superficie coperta massima : 15%
- la distanza dei volumi edificati dal bordo stradale : non può essere inferiore a 10 m.
- distanza dei volumi edificati dai confini : non può essere inferiore a 5 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- è ammessa la realizzazione di un alloggio per il custode con volumetria massima di mc.400.

29.5 – AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE AL COPERTO

1. Sono aree destinate agli edifici scolastici, con loro pertinenze, ed agli edifici di pubblica utilità. Valgono le seguenti norme:

- indice di copertura: non può essere superiore al 50% dell'intera area;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,50 m.;
- distanza dal ciglio della strada: in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione, nei tratti di strada di IV categoria che attraversano questo tipo di aree, limitatamente ai tratti da potenziare che interessano zone specificatamente destinate all'insediamento, le fasce di rispetto sono ridotte a ml.5 dal ciglio stradale;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 ml.

2. Per gli edifici esistenti, indipendentemente dagli indici edilizi del lotto, sono consentiti gli interventi di cui all'art 77bis lettere a), b) e) fbis).

- indice di copertura: non può essere superiore al 80% dell'intera area;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,50 m.;
- ampliamenti volumetrici: nel rispetto delle distanze previste dal codice civile;
- distanza dal ciglio della strada : in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione, nei tratti di strada di IV categoria che attraversano questo tipo di aree, limitatamente ai tratti da potenziare che interessano zone specificatamente destinate all'insediamento, le fasce di rispetto sono ridotte a ml.5 dal ciglio stradale;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- -distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 ml.

Articolo 30 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI (stralciato)

CAPITOLO QUARTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Articolo 31 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA MANTENERE

1. Gli impianti produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistico/alberghieri isolati, esterni ad aree produttive attrezzate o da attrezzare, ritenuti non nocivi né molesti, individuati dal PRG con apposito contrassegno, sono confermati allo stato di fatto, con le seguenti prescrizioni.

2. Essi non possono subire incrementi, eccezione fatta per un aumento, una tantum, del 10% della superficie totale utile lorda esistente, per comprovate esigenze di riordino del ciclo produttivo. Aumenti maggiori del 10% sono specificamente indicati nella grafia del PRG.

Esigenze di ulteriore incremento possono essere soddisfatte con il trasferimento dell'impianto in area attrezzata.

L'ampliamento deve essere adiacente all'edificio esistente.

3. Per gli impianti confermati allo stato di fatto devono essere garantite le condizioni di non nocività e di non molestia acustica del processo produttivo, cessando le quali, il Sindaco ingiunge il trasferimento in area produttiva attrezzata.

4. Devono essere garantite condizioni di razionale accessibilità all'impianto e di sosta agli autoveicoli impiegati per operazioni inerenti il processo produttivo o le fasi di distribuzione dei prodotti.

5. Le aree verdi con funzioni di filtro ambientale, indicate dal PRG ai lati degli impianti, devono essere realizzate a spese delle relative aziende.

6. Gli impianti produttivi industriali e artigianali inutilizzati, anche se non indicati topograficamente dal PRG, possono essere recuperati ad usi industriali, artigianali e commerciali, con operazioni di ristrutturazione e nei limiti del secondo comma del presente articolo e con tutte le altre condizioni del presente articolo.

Articolo 32 - IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI, DA TRASFERIRE

1. Gli impianti produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistico/alberghieri isolati, ritenuti allo stato di fatto nocivi o molesti e non convertibili, oppure obsoleti o comunque incompatibili con la residenza, sono dal PRG individuati con apposito contrassegno a significare l'obbligo del loro trasferimento in area attrezzata.

2. Per questi impianti sono consentite soltanto operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 33 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE PROVINCIALE (stralciato)

Articolo 34 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Sono zone destinate agli insediamenti produttivi, con annesse officine, magazzini, depositi, silos, nonché attività di deposito o di magazzinaggio e di vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni, compresi gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita.

2. Le zone produttive sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti limitatamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art.33 delle NdA del PUP

4. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività:

- a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;
- c) impianti e depositi per l'autotrasporto;
- d) commercio all'ingrosso.

5. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale per impresa non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale

6. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (DPGP 26.01.1987, nr. 1-41/Legisl.) e della L.P. 18.03.1991 nr. 6 e regolamento di esecuzione approvato con DPGP 04.08.1992, nr. 12-65/Legisl.

Si applicano in queste aree, classificate Zone Territoriali Omogenee "D4", le seguenti prescrizioni, in conformità all'articolo 17 delle Norme di Attuazione del PUP.

7. Gli interventi edilizi in queste aree sono soggetti a concessione edilizia, nel rispetto dei parametri che seguono:

- * indice di copertura..... = 60%
- * lotto minimo = 900 mq
- * altezza massima = 10,00 ml
- * distanza dai confini = prevalentemente esistente nei lotti circostanti con un minimo di ml 5,00
- * distanza dalle strade = come da successivo articolo 38
- * distacco tra i fabbricati = vedi norme provinciali

8. E' ammessa per ciascuna unità produttiva l'abitazione del proprietario o del custode, per un massimo di 400 mc, purché la parte destinata ad attività produttiva abbia una cubatura di almeno 800 mc.

9. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde ed almeno il 10% a parcheggio.

10. Gli eventuali edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, a destinazione residenziali o diversa, sia nelle aree soggette a Piano Attuativo sia in quelle non soggette, possono comunque essere ristrutturati con ampliamento, una tantum, nel limite del 20% del volume preesistente.

Articolo 35 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE PROVINCIALE (stralciato)

Articolo 36 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO DI INTERESSE COMPENSORIALE E LOCALE (stralciato)

Articolo 37 - REGOLAMENTAZIONE UNITARIA DELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE TERZIARIO (stralciato)

CAPITOLO QUINTO - NORME PER IL CENTRO ATTREZZATO COMMERCIALE-DIREZIONALE

Articolo 38 - GENERALITA' (stralciato)

Articolo 39 - PIANO GENERALE DI ZONA (stralciato)

CAPITOLO SESTO - NORME PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI

Articolo 40 - ZONE RESIDENZIALI TURISTICHE (stralcio)

Articolo 41 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE

41.1 - aree per attività alberghiere

1. Sono aree destinate alla costruzione di attività alberghiere, con le relative attrezzature, alle attività di ristoro ed alle attività di servizio e gestione del movimento turistico. Limitatamente al piano terra è ammessa l'attività commerciale ad uso "turistico". Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 3 mc/mq;
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq.;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50
- distanza tra i fabbricati: vedi norme provinciali
- materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc.) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti; l'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti;
- dovranno essere rispettati, salvo documentata impossibilità, gli allineamenti con le facciate degli edifici adiacenti nonché l'orientamento delle falde di copertura.

2. Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento massimo del 10% del volume esistente senza limitazioni d'altezza.

41.2 - aree per istituti turistico-ricettivi

1. Il PRG ha individuato le aree per istituti turistico-ricettivi.
2. Gli interventi in queste aree sono soggetti a sola concessione edilizia.
3. Fatte salve norme speciali espresse con le modalità grafiche di cui al secondo comma del precedente articolo 31, si applicano i seguenti indici:
 - * indice fondiario = 1 mc/mq
 - * altezza massima = 12,00 ml
 - * distanze e distacchi = 10,00 ml.
 - * distanze dal confine = 5,00 ml.
4. Sono esclusivamente ammessi in queste aree istituti turistico-ricettivi.
5. Per gli istituti esistenti è ammesso l'incremento volumetrico del 20% per adattamenti funzionali/distributivi tesi a migliorarne/adattarne le caratteristiche ricettive.

41.3 - Aree per campeggi (stralcio)

Articolo 42 - AREE SCIABILI E SISTEMI PISTE-IMPIANTI (stralcio)

Articolo 43 - RIFUGI

1. I rifugi e i bivacchi esistenti sono mantenuti allo stato di fatto.
2. Sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 44 - PERCORSI TURISTICI

1. Anche se non specificamente indicati nelle tavole del PRG, devono essere valorizzati su tutto il territorio comprensoriale i percorsi turistici: sentieri pedonali e piste ciclabili o per tragitti a cavallo. Particolare riguardo deve essere attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, oltretutto alla individuazione di tragitti idonei alla equitazione.

2. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza degli Enti Locali.

TITOLO QUINTO - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE

Articolo 45 - STRADE

1. La rete stradale principale è individuata dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000 del sistema infrastrutturale e precisata dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.

2. Essa è suddivisa in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati. Le categorie previste dal P.R.G. sono:

- **autostrade**
- **strade di I categoria**
- **strade di II categoria**
- **strade di III categoria**
- **strade di IV categoria**

3. Per ogni categoria e per le strade rurali e boschive il D.P.G.P. n.909 del 03/02/95 stabilisce le caratteristiche tecniche delle sezioni. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella A**.

4. Per le strade al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dal D.P.G.P. sopra citato e dalle presenti Norme di Attuazione. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella B**.

5. Per le strade esistenti, all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dalle presenti Norme di Attuazione e dal D.P.G.P. sopra citato. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella C**.

6. Al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, la misurazione della fascia di rispetto in corrispondenza di incroci, di biforcazioni e nella parte interna delle curve va effettuata nella maniera descritta dall'art. 2 del D.P.G.P. sopra citato.

7. Per le strade esistenti di uso pubblico, sono sempre ammessi interventi di drenaggio, allargamento, rettifica, consolidamento e sistemazione. Qualora nella costruzione o allargamento di strade o parcheggi, sia necessario demolire muri tradizionali in pietra locale, questi devono essere ricostruiti con il paramento a vista preferibilmente della medesima pietra locale.

8. L'ampliamento degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente VARIANTE la cui entità è determinata dal presente PRG, è ammissibile anche in avvicinamento al ciglio stradale, purché già esistano in prossimità edifici fuori terra più vicini al ciglio stradale e a condizione che tale ampliamento non si avvicini al ciglio stesso più del predetto edificio, previo parere dell'Ente incaricato della gestione della strada.

9. E' ammessa la realizzazione di strade rurali, individuate nella cartografia con apposito simbolo allo scopo di migliorare i collegamenti fra i fondi. Tale viabilità potrà avere larghezza massima di ml.3,00 con esclusione delle curve per le quali è ammessa una larghezza idonea alla circolazione di mezzi agricoli. Tale viabilità è salvaguardata da una fascia di rispetto di soli ml.5,00 dall'asse individuato dal PRG.

10. Nel caso di interventi che riguardino (sia direttamente che indirettamente, come nei casi di ampliamenti, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali) strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza

11. Ogni intervento previsto in fascia di rispetto stradale e nelle aree di pertinenza stradale dovrà attenersi a quanto prescritto nella d.G.P.n.909 dd.3 febbraio 1995 e riapprovata con d.G.P.n.890 dd.5 maggio 2006 e modificata con d.G.P.1427 dd.1 luglio 2011 e n.2088 dd.4 ottobre 2013.

TABELLA - A
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (ART.1 D.P.G.P.909)

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	minima	massima
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a mt.3




TABELLA - B
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)

Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art.3 D.P.G.P. 909)				
categoria	strade esistenti	strade esistenti da potenziare	strade di progetto	raccordi e/o svincoli
AUTOSTRADA	60	----	----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	---
IV CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE	10	20	30	

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADA	PER STRADE ESISTENTI E STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE	PER STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO	PER RACCORDI E/O SVINCOLI

TABELLA - C
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)

All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art.4 D.P.G.P. 909)

categoria svincoli	strade esistenti	strade esistenti da potenziare	strade di progetto	raccordi di progetto e/o
AUTOSTRADA	(")	----	----	150
I CATEGORIA	10	40	60	90
II CATEGORIA	5	35	45	60
III CATEGORIA	5	25	35	(*)
IV CATEGORIA	5	15	25	(*)
ALTRE STRADE	5 **	6(**)	15(**)	(*)

(") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art.9 della Legge N. 729 del 24.07.61.
 (*) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali
 (**) Ad eccezione dell'erigendo sulle pp. ff. 274/1, 274/2 e sulla p.ed. 275 che può osservare la distanza 0.00 dalla sede stradale.
 NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, dalla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADA PER STRADE ESISTENTI E STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI

Articolo 46 – FERROVIE (stralcio)

Articolo 47 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. In raccordo con l'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PUP, il PRG individua topograficamente la localizzazione di impianti tecnologici speciali di interesse generale, anche sovracomunale, ubicati all'interno o all'esterno dei centri abitati.

2. Il PRG individua topograficamente, in linea generale, i siti destinati o destinabili a discariche di II categoria, tipo A, secondo la classificazione indicata nella delibera 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR 10 settembre 1982, n° 915.

3. Anche nei casi in cui la localizzazione di detti impianti sia indicata dal PRG, la precisa delimitazione topografica dell'area interessata e le prescrizioni edilizie si intendono demandate a specifica deliberazione comunale.

4. In ogni caso la localizzazione topografica degli impianti tecnologici prevale su ogni altra diversa disciplina stabilita dal PRG, fermo restando che ad esaurimento o chiusura dell'impianto l'area dovrà essere ripristinata e destinata in conformità alla disciplina generale della zona.

In particolare per le aree destinate a discarica, esistente o di progetto, ed aventi una ulteriore destinazione urbanistica, ad esempio agricola, industriale, servizi pubblici ecc., resta inteso che tali ulteriori destinazioni, con esclusione di quella agricola, potranno essere attuate solo ad avvenuto esaurimento dell'attività di discarica, formalmente accertato dal Comune o alla rinuncia da parte del Comune alla realizzazione della discarica.

5. Si applicano le norme del comma 2 del precedente articolo 27.

TITOLO SESTO - LA GESTIONE DEL PRG**Articolo 48 - REDAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (stralciato)****Articolo 49 - PIANO GENERALE PER L'AMBITO NATURALE DEL LAGORAI****1. Piano Generale di Zona dell'Ambito Naturale del Lagorai**

Il piano attuativo in argomento dovrà prevedere:

- le modalità di intervento sulla viabilità;
- la destinazione dei manufatti esistenti e tipologie d'intervento;
- l'eventuale individuazione delle aree in cui saranno realizzate le opere per la ricettività con l'indicazione delle tipologie edilizie, la volumetria e l'uso dei singoli edifici e manufatti;
- la delimitazione delle aree riservate a servizi pubblici o di interesse pubblico e parcheggi;
- le indicazioni sulla tutela e valorizzazione degli aspetti naturali.

TITOLO SETTIMO - NORME FINALI

Articolo 50 - RACCORDO TRA PRG E PGTIS

1. Le Carte del **PRG** riportano, con apposita simbologia le aree sottoposte a Piano Generale Tutela Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.) per le quali valgono le indicazioni di dettaglio contenute nell'apposito piano generale di tutela degli insediamenti storici.
2. Le carte del sistema ambientale e della sintesi geologica del **PRG** e relative norme sono parte integrante e sostanziale dei Piani generali di tutela degli insediamenti storici di cui al primo comma.
3. Le carte di piano contenenti le previsioni urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di fasce di protezione dei depuratori, di fasce di rispetto cimiteriale, prevalgono su quelle eventualmente in contrasto dei P.G.T.I.S. di cui al primo comma.

Articolo 51 - INDICI DI FABBRICAZIONE.

1. Per l'edificazione delle singole zone vengono definiti i seguenti indici:
 - densità fondiaria.
 - indice di copertura.
2. Per densità fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato e superficie fondiaria edificabile del lotto ad esso corrispondente.
Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
3. Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.

Articolo 52 – DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.

Si rimanda, come da d.G.P 2023 dd.3 settembre 2010 all'**Allegato 1 DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI** (articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 - come stabilito dal punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 26 luglio 2013, le disposizioni di questo testo coordinato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014)


Si conservano, per maggiore comprensione le seguenti le definizioni:

Volume urbanistico [m³] ai fini della verifica degli indici urbanistici: è il volume emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, con esclusione delle rientranze dei balconi sostenuti da pilastri, a meno dell'isolazione fino a un massimo di cm 25 e del manto di copertura."

Qualsiasi accatastamento di legna da ardere ad uso domestico è senza che lo stesso richieda autorizzazione/comunicazione urbanistica, purché eseguito con soli elementi di contenimento laterali. La struttura dovrà essere di tipo "aperto" con semplice copertura leggera, non impattante, evitando materiali plastici in genere.

I depositi di legna non costituiscono volume urbanistico e di conseguenza non acquisiscono diritti; essi possono essere costruiti anche in aderenza all'edificio principale e ad una distanza minima di 1,50 m. dai confini di proprietà, salvo accordi diversi tra le parti.

Gli accatastamenti di legna da ardere potranno essere realizzati qualsiasi sia la destinazione urbanistica territoriale.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO**Articolo 52 bis – DEFINIZIONE E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE**

Si faccia riferimento all'**Allegato 2 del d.G.P.n.2023/2010** e.s.m.

TITOLO OTTAVO - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 1 - Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 2 - Tipologie commerciali e definizioni.

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 3 - Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti Norme di Attuazione ai sensi dell'art.19, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) aree di servizio viabilistico;
- b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art 5;
- c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
- d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- e) fasce di rispetto;
- f) riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione
- g) siti di interesse comunitario.

Art. 4 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario.

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dal piano regolatore generale, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

Art. 5 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 6 - Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 7 - Spazi di parcheggio.

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto **10.6.3.1** dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.ⁱⁱ
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nel caso in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazioni di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 8 - Altre disposizioni.

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c)-del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di un terzo.

Art. 9 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5ⁱⁱⁱ dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima.

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 11 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 12 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare.

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.



Art. 13 - Valutazione di impatto ambientale.

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.


Allegato 1 – TIPOLOGIE LEGNAIE

LEGNAIA TIPO "A" ADDOSSATA ALL'EDIFICIO


MANTO DI COPERTURA IN COPPI,
TEGOLE IN CEMENTO O ALTRO MATERIALE
RITENUTO IDONEO DALLA C.E.C.



ARTICOLI: 13




LEGNAIA TIPO "A" ISOLATA




LEGNAIA TIPO "B" ISOLATA

ART. 23




- STRUTTURA COMPLETAMENTE IN LEGNO
- GRIGLIATO IN LEGNO
- MANTO DI COPERTURA IN COPPI, TEGOLE IN CEMENTO O ALTRO MATERIALE RITENUTO IDONEO DALLA C.E.C.




Allegato 2 - TIPOLOGIE TETTOIE

SCHEMA TIPOLOGIA AD UNA FALDA




FRONTE




FIANCO

SCHEMA TIPOLOGIA A DUE FALDE



FRONTE



FIANCO

PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (estratto)**Articolo 22 - DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, PT.2, LETTERA B), L.P.6.11.78 n.44**

Per le categorie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di cui agli artt. 12-13-14-17 delle presenti norme, e' ammessa la deroga ai limiti stabiliti dagli artt. 7,8,9 del D.M. 2.4.68 n.1444 previsto dall'art. 4, comma 2 punto 2 lettera B), L.P. 44/78, secondo le seguenti indicazioni, fatti sempre salvi diritti di terzi:

- a) per le distanze delle costruzioni dai confini del lotto è prescritto un minimo di ml.1,50 salvo consenso dei proprietari finitimi; per i distacchi dai fabbricati valgono le norme del Codice Civile;
- b) in caso di sopraelevazione dell'edificio e' ammessa la continuità con le murature perimetrali dell'edificio esistente;
- c) per quanto riguarda la distanza dalle strade e/o spazi pubblici, nel caso di ampliamenti laterali che non avvengano sul retro, essi non potranno oltrepassare l'allineamento con l'edificio preesistente e in nessun caso avvicinarsi al ciglio stradale più dell'edificio stesso;
- d) per le distanze dai confini si deve fare riferimento all'Art.4bis lettera G delle presenti norme
- e) i volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno o al piano di spiccato possono essere costruiti a confine.

Articolo 27 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI

Tutti gli spazi attualmente ineditati nonché quelli ottenuti dalla demolizione di superfetazioni edilizie devono essere conservati liberi e recuperati secondo specifici progetti di sistemazione, fatte salve le possibilità di ampliamento laterale previste dagli articoli 12, 13, 14, 17 e 18 delle presenti Norme nonché gli interventi di adeguamento a normative specifiche in materia di sicurezza, di eliminazione di barriere architettoniche ecc. per i quali non esistano valide alternative.

I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti:

- a) Spazi privati, cavedi, corti, cortili:
per essi e' prescritta la conservazione funzionale e dimensionale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 37. Se allo stato attuale detti spazi risultano pavimentati, e' prescritto il mantenimento o il ripristino della pavimentazione in pietra (lastricato o acciottolato) o in cotto. Anche in quest'ultimo caso e' peraltro consentita la possibilità di realizzare locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente dagli edifici circostanti;
- b) Spazi privati ad orto o giardino:
tali spazi sono vincolati al mantenimento della destinazione d'uso, fatto salvo quanto previsto in modo specifico dal precedente articolo 26 quarto paragrafo; è comunque ammessa la possibilità di realizzazione di parcheggi per aumentare la disponibilità di tali spazi all'interno dei centri storici.
- c) Aree a verde pubblico e attrezzato:
sono destinate alla sistemazione a parco pubblico come specificato nel successivo art. 28;
- d) Spazi pubblici pavimentati:
per essi e' prescritto il mantenimento delle pavimentazioni in pietra se esistenti o la pavimentazione con materiali lapidei tradizionali, oltre alla loro sistemazione con opportuni arredi fissi o mobili fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 30 e 31.